



**Istituto Comprensivo
di Grazzanise**

✉ Via Montevergine 58, - 81046 Grazzanise (CE)
e-mail: ceic8am001@istruzione.it pec: ceic8am001@pec.istruzione.it
C.F. 93086240616 – CU: UFCR09 - ☎ 0823/964695

ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO GRAZZANISE
Prot. 0016606 del 22/10/2025
VII (Uscita)

**A tutto il Personale Scolastico
Agli Operatori del Servizio Civile
Figure esterne/specialistiche/tirocinanti
Al R.L.S.
All'Albo Sicurezza
A tutti i Plessi
Sito web**

**Oggetto: Circolare sul rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Lavoratrici in stato di gravidanza.**

La sottoscritta dott.ssa Roberta Di Iorio, in qualità di datore di lavoro dell'Istituto Scolastico denominato Istituto Comprensivo di Grazzanise,

- VISTO l'art.15 del D.Lgs. n°81/08 - Misure generali di tutela;
- VISTO l'art.17 del D.Lgs. n°81/08 - Obblighi del datore di lavoro;
- VISTO l'art.20 del D.Lgs. n°81/08 - Obblighi dei lavoratori (personale docente e non);
- VISTO l'art.36 del D.Lgs. n°81/08 - Informazione e formazione dei lavoratori;
- VISTO il D.M. del 10/03/1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il D.Lgs. n°106/09 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO gli artt.6 - 7 - 11 - 12 del D.Lgs. n°151/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della Legge n°53 del 08/03/2000";
- SENTITO il parere del R.S.P.P. e del R.L.S.

Allo scopo di ottemperare agli obblighi di servizio e alle norme relative alla sicurezza di cui al D.Lgs. n°81/08 e al D.Lgs. n°106/09;

DISPONE

che tutte le lavoratrici in servizio presso questo Istituto scolastico in stato di gravidanza, debbano fornire immediata comunicazione alla Presidenza, al fine di ricevere l'apposito opuscolo informativo (allegato) che disciplina le misure di prevenzione e protezione da attuare in caso di presenza di lavoratrici in stato di gravidanza.

**Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Roberta Di Iorio**

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa

D.Lgs. n° 81/2008 es.m.i.

D. Lgs. n° 106/2009

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA
E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO



OPUSCOLO INFORMATIVO

PER LAVORATRICI GESTANTI E MADRI

(ai sensi del D.Lgs 151/01 e dell'art 36 del D. Lgs 81/2008 s.m.i.)

1) Premessa.

Le lavoratrici in stato di gravidanza che svolgono lavori "pericolosi, faticosi e insalubri", così come identificati dal D.Lgs. n°151/01, sono per definizione temporaneamente non idonee a svolgere quelle lavorazioni.

Spetta al Dirigente Scolastico, nella valutazione dei rischi effettuata ai sensi del D.Lgs.0 n°81/08, considerare anche quelli per la salute e la sicurezza delle lavoratrici in gravidanza o in allattamento, definendo le condizioni di lavoro non compatibili e le misure di prevenzione e protezione che intende adottare a tutela delle lavoratrici madri, dandone comunicazione alle dipendenti e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Le lavoratrici hanno il dovere di "comunicare al Datore di Lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato".

Le attività che possono comportare l'esposizione ad un rischio delle lavoratrici in gravidanza sono le seguenti:

- agenti fisici (radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, campi magnetici, vibrazioni, colpi, ecc.)
- agenti chimici (cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione, R40, R45, R46, R47, R49, R60, R61, antiblastici, medicinali antimitotici, mercurio e derivati).
- agenti biologici (virus della rosolia, toxoplasma, citomegalovirus, varicella, ecc.)
- particolari condizioni di lavoro (trasporto e sollevamento di pesi, il rumore impulsivo o rumore superiore agli 80 dBA, sollecitazioni termiche, etc.)

L'uso di videoterminali non comporta i rischi specifici derivanti da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti sia a carico dell'operatrice sia del nascituro; dovranno essere evitate posture fisse e/o incongrue, ed osservare pause più frequenti rispetto a quelle previste dalle norme di legge.

2) Gestione delle lavoratrici madri a scuola.

Il D.Lgs. 26 marzo 2001 n°151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art.15 della Legge 8 marzo 2000, n°53", al Capo II, prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato di gravidanza durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi di età del figlio, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art.8. In ordine a quanto previsto, il Dirigente Scolastico adempie ad una serie di obblighi che devono intendersi aggiuntivi rispetto ai contenuti legislativi della normativa riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori, poiché condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza. Gli obblighi principali comportano:

-) il divieto di adibire le lavoratrici durante il periodo di gravidanza al trasporto ed al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri;
-) l'obbligo di valutare, nell'ambito e agli effetti della valutazione di cui all'art.28, comma 1 del D.Lgs. n°81/2008, i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate alla Commissione dell'Unione Europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare;
-) obbligo di informare le lavoratrici e i loro rappresentanti per la sicurezza, sui risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.

Conformemente a quanto prescritto dalla direttiva 92/85/CEE, la valutazione comprende le seguenti tre fasi:

-) identificazione dei rischi potenziali (agenti fisici, chimici e biologici; processi industriali; movimenti e posture; fatica psicofisica; altri carichi fisici e mentali): avviene in base alla rilettura ed all'approfondimento delle tipologie di rischio individuate per le aree omogenee di rischio;
-) valutazione del rischio: l'accertamento delle effettive condizioni di rischio per le lavoratrici che si trovino durante il periodo di gravidanza, avviene attraverso l'analisi delle attività effettivamente svolte in considerazione dei rischi considerati negli allegati A, B e C del T.U. del 2001;
-) identificazione delle lavoratrici esposte: a tal fine sono descritte le attività lavorative / macromansioni presenti per le lavoratrici in esame, sono individuati gli specifici fattori di rischio

individuati e sono definite le misure di prevenzione e protezione correlate.

Le lavoratrici in stato di gravidanza che svolgono lavori "pericolosi, faticosi e insalubri", così come identificati dal D.Lgs. n°151/01, sono per definizione temporaneamente non idonee a svolgere quelle lavorazioni.

Spetta al Dirigente Scolastico, nella valutazione dei rischi effettuata ai sensi del D.Lgs. n°81/08, considerare anche quelli per la salute e la sicurezza delle lavoratrici in gravidanza o in allattamento, definendo le condizioni di lavoro non compatibili e le misure di prevenzione e protezione che intende adottare a tutela delle lavoratrici madri, dandone comunicazione alle dipendenti e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Vengono di seguito elencati i fattori di rischio, presenti nelle scuole, che potrebbero motivare l'astensione anticipata di gravidanza, e, successivamente, quelli che motivano l'astensione protratta a 7 mesi dopo il parto.

Situazioni che motivano l'astensione anticipata dal lavoro

- Postazione eretta: per più di metà dell'orario di lavoro;
- spostamento e sollevamento carichi: se movimentati non occasionalmente carichi superiori ai 5 kg (secondo i criteri indicati dalle norme UNI EN 1005-2);
- agenti biologici: l'agente biologico che comporta un elevato rischio di contagio nelle comunità, soprattutto nella fascia di età 0-3 anni, è il citomegalovirus, per il quale non esiste sicura copertura immunitaria; la trasmissione avviene attraverso urine e saliva. Il virus della rosolia, data la copertura vaccinale generalizzata dei bambini, non rappresenta un rischio, mentre il virus della varicella costituisce rischio (nelle prime 20 settimane di gestazione) se la lavoratrice non ha copertura immunitaria;
- traumatismi: limitatamente all'assistenza di disabili psichiatrici;
- utilizzo professionale di mezzi di trasporto: in tutte le situazioni in cui la guida su auto rientra tra le attività proprie della mansione e impegna la lavoratrice per una significativa quota dell'orario di lavoro;
- rumore: se L_{ep} uguale o superiore a 80 dB(A) (studi sperimentali ed epidemiologici consigliano di evitare esposizioni a livelli superiori);
- esposizione a sostanze chimiche: solo in caso il rischio comporti la sorveglianza sanitaria (superiore a "rischio moderato");
- esposizione a VDT: il Decreto "Linee guida d'uso dei videoterminali" del 2/10/00 del Ministero del lavoro prevede modifiche delle condizioni e dell'orario di lavoro in relazione alle "variazioni posturali legate alla gravidanza che potrebbe favorire l'insorgenza di disturbi dorso lombari".

Situazioni che motivano l'astensione dal lavoro per l'allattamento

- Spostamento e sollevamento carichi: qualora sia prevista la sorveglianza sanitaria;
- traumatismi: limitatamente all'assistenza di disabili psichiatrici.

3) Attività e fattori di rischio incompatibili con lo stato di gravidanza

Qualora il Dirigente Scolastico non abbia la possibilità di procedere ad un cambio di mansione idoneo, deve darne immediata comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro che attiva la procedura per la astensione anticipata dal lavoro. Tale astensione, oltre ad interessare il periodo della gravidanza, può, in alcune situazioni di rischio, estendersi fino a sette mesi dopo il parto.

Alternativamente la lavoratrice può rivolgersi, munita di un certificato medico che attesti lo stato di gravidanza, la data dell'ultima mestruazione e la data presunta del parto, direttamente alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente (per sede dell'istituto), che procede all'istruttoria, e all'autorizzazione all'astensione anticipata nel caso che il dirigente scolastico dichiari l'impossibilità allo spostamento di mansione.

Quando il lavoro non comporta rischi particolari e la gravidanza prosegue senza problemi, la lavoratrice ha diritto ad un periodo di astensione obbligatoria che inizia due mesi prima del parto e termina tre mesi dopo il parto.

La dipendente interessata può richiedere al Dirigente Scolastico e all'INPS di ridurre ad un mese il periodo d'interdizione obbligatoria prima del parto per estenderlo fino a quattro mesi dopo, purché tale scelta non sia di danno per sé o per il bambino che sta per nascere. La richiesta

deve essere accompagnata da idonea certificazione che attesti l'assenza di controindicazioni, rappresentata da:

- certificato di un ginecologo appartenente al Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato;
- certificato del medico competente (solo se la lavoratrice è sottoposta a sorveglianza sanitaria obbligatoria). Questa scelta non è esercitabile da chi ha già ottenuto l'interdizione anticipata dal lavoro.

Rispetto agli aspetti relativi alle lavoratrici madri, è particolarmente importante il coinvolgimento del RLS che dovrà essere consultato sulla valutazione dei rischi e condividere le procedure interne; criteri e procedure dovranno essere portati a conoscenza di tutte le dipendenti.

4) Procedure adottate

Spetta al datore di lavoro l'onere di valutare il rischio per la salute della gestante, di prevedere gli interventi di protezione e prevenzione, compreso lo spostamento ad una mansione non a rischio e nel caso non fosse possibile di comunicarlo per iscritto direttamente alla ASL, per permettere alla donna di richiedere l'astensione anticipata dal lavoro. Seguendo i principi della normativa si possono verificare due situazioni: gravidanza a rischio e lavoro a rischio per la gravidanza.

In caso di GRAVIDANZA A RISCHIO

La lavoratrice con patologia ostetrica dopo aver ottenuto il certificato di malattia dal ginecologo si reca al proprio Distretto Sanitario di Base per la conferma da parte del medico pubblico e quindi inoltra alla ASL la richiesta di astensione anticipata dal lavoro.

In caso di LAVORO A RISCHIO

La lavoratrice comunica lo stato di gravidanza al datore di lavoro il quale (nel suo processo generale di valutazione dei rischi), ha già valutato l'esistenza o meno di un rischio per la salute riproduttiva.

Nel caso di lavoro pericoloso, procede allo spostamento della lavoratrice ad una mansione non a rischio, dandone comunicazione scritta alla ASL.

Se non è possibile lo spostamento, lo comunica unitamente alla richiesta di astensione anticipata dal lavoro da parte dell'interessata.

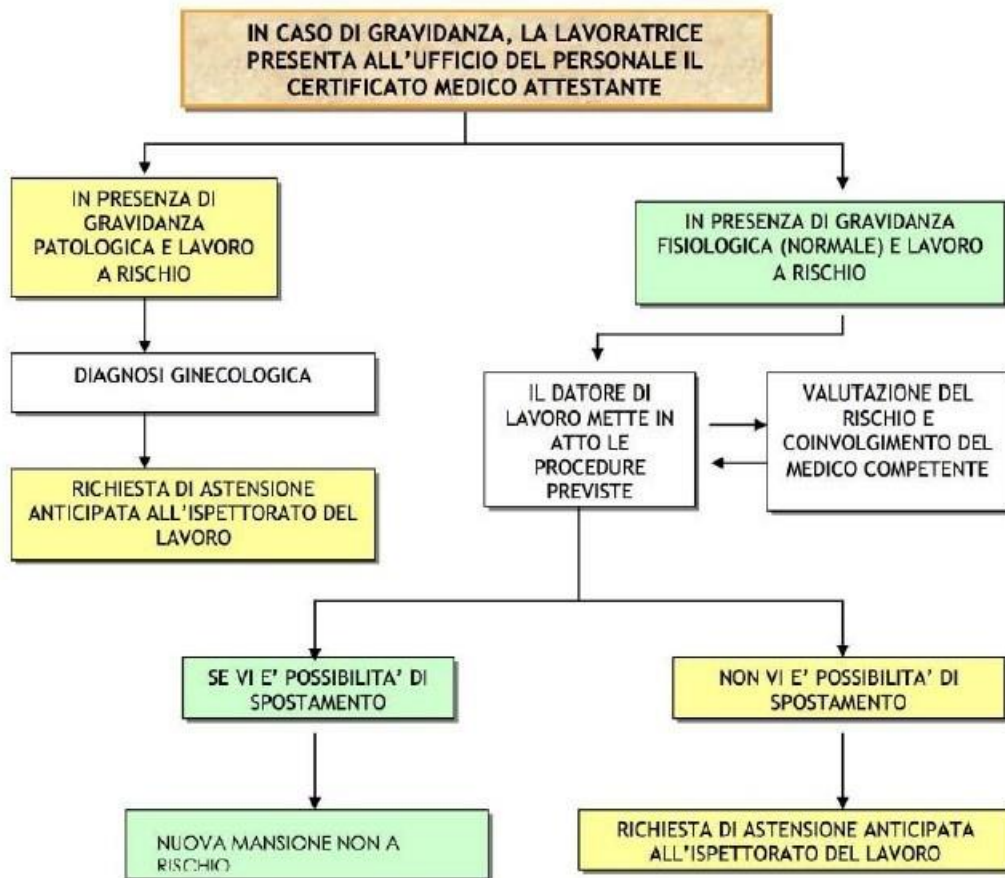
Qualora la lavoratrice si presenti direttamente presso ASL, quest'ultima procede a richiedere al datore di lavoro una dichiarazione che attesti la corrispondenza della mansione svolta dalla donna con una delle lavorazioni vietate dalla normativa, la possibilità o meno di spostamento ad una mansione non a rischio.

La ASL approfondisce l'anamnesi lavorativa nel dettaglio dei singoli compiti svolti dalla lavoratrice, ne evidenzia i relativi e fattori di rischio, valuta e accerta che la mansione sia faticosa, pericolosa ed insalubre, redige infine un certificato con il parere igienico-sanitario. Qualora ve ne sia l'esigenza da parte della lavoratrice la ASL valuta la compatibilità della mansione alternativa, anche tramite sopralluogo presso l'istituzione scolastica.

Nello specifico si evidenzia che le procedure adottate per il trattamento della situazione lavorativa relativa alla maternità possono essere schematizzate secondo lo schema a pagina seguente.

Comunque in presenza di RISCHI LAVORATIVI

Nel presente documento di valutazione dei rischi sono stati valutati i rischi associati alle mansioni, intesi come un'indicazione riassuntiva delle tipologie di problemi identificabili sulla base della semplice definizione delle mansioni svolte dal personale.



5) Attività svolta

Le attività rientrano nell'ambito dei servizi di istruzione ed educazione. In ambito scolastico l'attività svolta è di didattica teorica, tecnica e pratica. Altresì viene svolta un'attività extradidattica di amministrazione (direzione e segreteria), di manutenzione e pulizia degli ambienti, attività straordinarie periodiche.

Le attività, di seguito meglio descritte, vengono effettuate da personale docente, tecnico, ausiliario e amministrativo, caratterizzato dalla presenza di prevalente personale femminile con una concentrazione particolare nella docenza e nelle mansioni di assistente amministrativo/Tecnici e di collaboratore scolastico

Le attività principali sono quelle di insegnamento e intrattenimento, svolte nelle aule, negli spazi comuni e nei laboratori a queste dedicate. A integrazione e supporto all'attività didattica vengono svolte attività ausiliarie con rischi e caratteristiche proprie.

Attività di laboratorio didattico: viene svolta in locali generalmente attrezzati per le attività da svolgere. I laboratori presenti sono: tecnici e scientifici ma anche per la formazione ed espressione della personalità dell'alunno/a.

Attività direzionale e amministrativa: è quella svolta dalla direzione e dalla segreteria della scuola, comporta l'uso di videoterminali e delle apparecchiature normalmente utilizzate negli uffici (telefono, fax, fotocopiatrice, ecc.).

Pulizia dei locali: questa attività viene svolta principalmente dai collaboratori scolastici. Le pulizie generalmente vengono svolte al termine delle attività didattiche e con attrezzature manuali e meccaniche.

6) Movimentazione manuale dei carichi.

La movimentazione manuale dei carichi La movimentazione manuale dei carichi è rischiosa per la salute della donna nel periodo della gravidanza; i cambiamenti, infatti, legati all'incremento della lordosi lombare, lo spostamento del centro di gravità, la riduzione della capacità di flessione e di estensione del bacino e del tronco causati dall'addome sporgente, determinano un maggiore affaticamento e una riduzione della capacità di resistenza al carico da parte della donna durante questo periodo. Inoltre il rilassamento dei legamenti, causato dai mutamenti ormonali che

intervengono nelle gestanti e nelle puerpere, facilita l'insorgenza di lesioni dei legamenti stessi. Per quanto riguarda gli effetti specifici sul prodotto del concepimento, gli studi indicano la possibilità del verificarsi di lesioni al feto e parto prematuro. D.Lgs. n°151/2001, art.7, comma 1 "E' vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto".

7) Utilizzo dei videotermini.

Lavoro al videoterminale Con il decreto del 2 ottobre 2000 il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro della Sanità ha emanato una linea guida d'uso dei videotermini. Nella introduzione viene chiarito che: "tutti gli studi e le indagini epidemiologiche sinora svolti portano ad escludere, per i videotermini, rischi specifici derivanti da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, sia a carico dell'operatore sia della prole. In particolare, nei posti di lavoro con videotermini le radiazioni ionizzanti si mantengono a livelli rilevabili nei comuni ambienti di vita e di lavoro. Per quanto si riferisce ai campi elettromagnetici, la presenza della marcatura CE sul videoterminale comporta che tali campi siano mantenuti al di sotto dei limiti raccomandati e riscontrabili nei comuni ambienti di vita ove sono utilizzate apparecchiature elettriche e televisive. Nelle lavoratrici gestanti sono presenti variazioni posturali legate alla gravidanza che potrebbero favorire la modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro ai sensi del decreto 645/1996". Anche le linee direttrici emanate dalla Commissione della Comunità Europea, in data 5 ottobre 2000, per la valutazione degli agenti e dei processi industriali ritenuti pericolosi per la salute o la sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, ribadiscono che diversi studi scientifici escludono ogni correlazione tra aborti, o le malformazioni dei neonati, e l'attività svolta al videoterminale.

Il lavoro al videoterminale può comportare rischi ergonomici nelle lavoratrici gestanti a causa delle variazioni posturali legate alla gravidanza. Per la prevenzione di tale tipologia di disturbi occorre:

- a) assumere la postura corretta di fronte al video, con piedi ben poggiati al pavimento e schiena poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando allo scopo l'altezza della sedia e l'inclinazione dello schienale;
- b) posizionare lo schermo del video di fronte in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm;
- c) disporre la tastiera davanti allo schermo, salvo che lo schermo non sia utilizzato in maniera saltuaria, e il mouse, od eventuali altri dispositivi di uso frequente, sullo stesso piano della tastiera ed in modo che siano facilmente raggiungibili;
- d) eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso, curando di tenere gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da alleggerire la tensione dei muscoli del collo e delle spalle;
- e) evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati; nel caso ciò fosse inevitabile si raccomanda la pratica di frequenti esercizi di rilassamento (collo, schiena, arti superiori ed inferiori);
- f) effettuare comunque una pausa di 15 minuti per ogni 120 minuti di lavoro al videoterminale.

8) Agenti chimici.

Agenti chimici Secondo quanto indicato nell'allegato C del D.Lgs. n°151/2001, nella scuola le lavoratrici non sono esposte ad agenti chimici pericolosi. Nell'allegato C, al punto 3

-Agenti chimici- sono considerati oltre al mercurio e suoi derivati, ai medicinali antimitotici, al monossido di carbonio, agli agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo, anche le sostanze etichettate R40, R45, R46 e R47, ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. Le frasi di rischio individuate da R40, R45, R46, R47 sono: R40: Possibilità di effetti irreversibili; R45: Può provocare il cancro; R46: Può provocare alterazioni genetiche ereditarie; R47: Può provocare

malformazioni congenite. Con gli adeguamenti al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE si è passati dalla frase di rischio R47 (D.M. 16/2/93 recepimento direttiva 83/467/CEE) alle quattro frasi R60, R61, R62, R63 (D.M. 28/4/97 che recepisce la direttiva 96/54/CE recante XXII adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE) che così recitano: R 60: Può ridurre la fertilità; R 61: Può danneggiare i bambini non ancora nati; R 62: Possibile rischio di ridotta fertilità; R 63: Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

9) Agenti biologici.

Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2, 3, 4 possono essere trasmessi al nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure, dopo il parto, nel periodo di allattamento oppure a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino. Malattie infettive quali varicella, rosolia, epatite B e C, morbillo, possono essere trasmesse alla madre dagli alunni o da altro personale scolastico. Il D.Lgs. n°151/2001 prevede che il Dirigente scolastico, in qualità di Datore di lavoro, adotti le misure adeguate per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici che abbiano informato il Dirigente scolastico del proprio stato conformemente alle disposizioni vigenti, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto.

La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento fino al compimento dei sette mesi di età (art.6, comma 1 e 2, D.Lgs. n°151/2001). A scuola non è prevista l'interdizione dal lavoro per le lavoratrici puerpere o in periodo di allattamento oltre i 3 mesi dopo il parto, escluso i casi in cui sono state certificate particolari patologie o in presenza di straordinarie condizioni igienico-sanitarie. Il Citomegalovirus (fonte www.epicentro.iss.it – Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica) Il Citomegalovirus (Cmv) è un virus diffuso a livello globale, appartenente alla famiglia degli Herpesvirus. Il virus è molto comune e può infettare chiunque. Una volta contratta l'infezione, il virus rimane latente all'interno dell'organismo per tutta la vita, ma può riattivarsi in caso di indebolimento del sistema immunitario. Le infezioni da Cmv sono nella maggior parte degli individui asintomatiche, perché un buon sistema immunitario è in grado di tenerle sotto controllo, ma negli individui immunodepressi possono causare gravi complicanze, in particolare a occhi, fegato, sistema gastrointestinale e sistema nervoso. L'aspetto più importante legato al Cmv, dal punto di vista medico, è rappresentato dalle infezioni congenite. Un'infezione contratta durante la gravidanza e trasmessa al feto può infatti arrecare al bambino danni permanenti anche gravi.

D.Lgs. n° 81/2008 es.m.i.

D. Lgs. n° 106/2009

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA
E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO



**OPUSCOLO INFORMATIVO
PER LAVORATRICI GESTANTI E MADRI**

(ai sensi del D.Lgs 151/01 e dell'art 36 del D. Lgs 81/2008 s.m.i.)

1) Premessa.

Le lavoratrici in stato di gravidanza che svolgono lavori "pericolosi, faticosi e insalubri", così come identificati dal D.Lgs. n°151/01, sono per definizione temporaneamente non idonee a svolgere quelle lavorazioni.

Spetta al Dirigente Scolastico, nella valutazione dei rischi effettuata ai sensi del D.Lgs. n°81/08, considerare anche quelli per la salute e la sicurezza delle lavoratrici in gravidanza o in allattamento, definendo le condizioni di lavoro non compatibili e le misure di prevenzione e protezione che intende adottare a tutela delle lavoratrici madri, dandone comunicazione alle dipendenti e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Le lavoratrici hanno il dovere di "comunicare al Datore di Lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato".

Le attività che possono comportare l'esposizione ad un rischio delle lavoratrici in gravidanza sono le seguenti:

- agenti fisici (radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, campi magnetici, vibrazioni, colpi, ecc.)
- agenti chimici (cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione, R40, R45, R46, R47, R49, R60, R61, antiblastici, medicinali antimitotici, mercurio e derivati).
- agenti biologici (virus della rosolia, toxoplasma, citomegalovirus, varicella, ecc.)
- particolari condizioni di lavoro (trasporto e sollevamento di pesi, il rumore impulsivo o rumore superiore agli 80 dBA, sollecitazioni termiche, etc.)

L'uso di videoterminali non comporta i rischi specifici derivanti da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti sia a carico dell'operatrice sia del nascituro; dovranno essere evitate posture fisse e/o incongrue, ed osservare pause più frequenti rispetto a quelle previste dalle norme di legge.

2) Gestione delle lavoratrici madri a scuola.

Il D.Lgs. 26 marzo 2001 n°151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art.15 della Legge 8 marzo 2000, n°53", al Capo II, prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato di gravidanza durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi di età del figlio, fatto salvo quanto previsto dal

comma 2 dell'art.8.

In ordine a quanto previsto, il Dirigente Scolastico adempie ad una serie di obblighi che devono intendersi aggiuntivi rispetto ai contenuti legislativi della normativa riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori, poiché condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza. Gli obblighi principali comportano:

-) il divieto di adibire le lavoratrici durante il periodo di gravidanza al trasporto ed al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri;
-) l'obbligo di valutare, nell'ambito e agli effetti della valutazione di cui all'art.28, comma 1 del D.Lgs. n°81/2008, i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate alla Commissione dell'Unione Europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare;
-) obbligo di informare le lavoratrici e i loro rappresentanti per la sicurezza, sui risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.

Conformemente a quanto prescritto dalla direttiva 92/85/CEE, la valutazione comprende le seguenti tre fasi:

-) identificazione dei rischi potenziali (agenti fisici, chimici e biologici; processi industriali; movimenti e posture; fatica psicofisica; altri carichi fisici e mentali): avviene in base alla rilettura ed all'approfondimento delle tipologie di rischio individuate per le aree omogenee di rischio;
-) valutazione del rischio: l'accertamento delle effettive condizioni di rischio per le lavoratrici che si trovino durante il periodo di gravidanza, avviene attraverso l'analisi delle attività effettivamente svolte in considerazione dei rischi considerati negli allegati A, B e C del T.U. del 2001;
-) identificazione delle lavoratrici esposte: a tal fine sono descritte le attività lavorative / macromansioni presenti per le lavoratrici in esame, sono individuati gli specifici fattori di rischio individuati e sono definite le misure di prevenzione e protezione correlate.

Le lavoratrici in stato di gravidanza che svolgono lavori "pericolosi, faticosi e insalubri", così

come identificati dal D.Lgs. n°151/01, sono per definizione temporaneamente non idonee a svolgere quelle lavorazioni.

Spetta al Dirigente Scolastico, nella valutazione dei rischi effettuata ai sensi del D.Lgs. n°81/08, considerare anche quelli per la salute e la sicurezza delle lavoratrici in gravidanza o in allattamento, definendo le condizioni di lavoro non compatibili e le misure di prevenzione e protezione che intende adottare a tutela delle lavoratrici madri, dandone comunicazione alle dipendenti e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Vengono di seguito elencati i fattori di rischio, presenti nelle scuole, che potrebbero motivare l'astensione anticipata di gravidanza, e, successivamente, quelli che motivano l'astensione protratta a 7 mesi dopo il parto.

Situazioni che motivano l'astensione anticipata dal lavoro

- Postazione eretta: per più di metà dell'orario di lavoro;
- spostamento e sollevamento carichi: se movimentati non occasionalmente carichi superiori ai 5 kg (secondo i criteri indicati dalle norme UNI EN 1005-2);
- agenti biologici: l'agente biologico che comporta un elevato rischio di contagio nelle comunità, soprattutto nella fascia di età 0-3 anni, è il citomegalovirus, per il quale non esiste sicura copertura immunitaria; la trasmissione avviene attraverso urine e saliva. Il virus della rosolia, data la copertura vaccinale generalizzata dei bambini, non rappresenta un rischio, mentre il virus della varicella costituisce rischio (nelle prime 20 settimane di gestazione) se la lavoratrice non ha copertura immunitaria;
- traumatismi: limitatamente all'assistenza di disabili psichiatrici;
- utilizzo professionale di mezzi di trasporto: in tutte le situazioni in cui la guida su auto rientra tra le attività proprie della mansione e impegna la lavoratrice per una significativa quota dell'orario di lavoro;
- rumore: se L_{eq} uguale o superiore a 80 dB(A) (studi sperimentali ed epidemiologici consigliano di evitare esposizioni a livelli superiori);
- esposizione a sostanze chimiche: solo in caso il rischio comporti la sorveglianza sanitaria (superiore a "rischio moderato");
- esposizione a VDT: il Decreto "Linee guida d'uso dei videotermini" del 2/10/00 del Ministero del lavoro prevede modifiche delle condizioni e dell'orario di lavoro in relazione

alle “variazioni posturali legate alla gravidanza che potrebbe favorire l’insorgenza di disturbi dorso lombari”.

Situazioni che motivano l’astensione dal lavoro per l’allattamento

- Spostamento e sollevamento carichi: qualora sia prevista la sorveglianza sanitaria;
- traumatismi: limitatamente all’assistenza di disabili psichiatrici.

3) Attività e fattori di rischio incompatibili con lo stato di gravidanza

Qualora il Dirigente Scolastico non abbia la possibilità di procedere ad un cambio di mansione idoneo, deve darne immediata comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro che attiva la procedura per la astensione anticipata dal lavoro. Tale astensione, oltre ad interessare il periodo della gravidanza, può, in alcune situazioni di rischio, estendersi fino a sette mesi dopo il parto.

Alternativamente la lavoratrice può rivolgersi, munita di un certificato medico che attesti lo stato di gravidanza, la data dell’ultima mestruazione e la data presunta del parto, direttamente alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente (per sede dell’istituto), che procede all’istruttoria, e all’autorizzazione all’astensione anticipata nel caso che il dirigente scolastico dichiari l’impossibilità allo spostamento di mansione.

Quando il lavoro non comporta rischi particolari e la gravidanza prosegue senza problemi, la lavoratrice ha diritto ad un periodo di astensione obbligatoria che inizia due mesi prima del parto e termina tre mesi dopo il parto.

La dipendente interessata può richiedere al Dirigente Scolastico e all’INPS di ridurre ad un mese il periodo d’interdizione obbligatoria prima del parto per estenderlo fino a quattro mesi dopo, purché tale scelta non sia di danno per sé o per il bambino che sta per nascere. La richiesta deve essere accompagnata da idonea certificazione che attesti l’assenza di controindicazioni, rappresentata da:

- certificato di un ginecologo appartenente al Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato;
- certificato del medico competente (solo se la lavoratrice è sottoposta a sorveglianza sanitaria obbligatoria). Questa scelta non è esercitabile da chi ha già ottenuto l’interdizione anticipata dal lavoro.

Rispetto agli aspetti relativi alle lavoratrici madri, è particolarmente importante il coinvolgimento del RLS che dovrà essere consultato sulla valutazione dei rischi e condividere le procedure interne; criteri e procedure dovranno essere portati a conoscenza di tutte le dipendenti.

4) Procedure adottate

Spetta al datore di lavoro l'onere di valutare il rischio per la salute della gestante, di prevedere gli interventi di protezione e prevenzione, compreso lo spostamento ad una mansione non a rischio e nel caso non fosse possibile di comunicarlo per iscritto direttamente alla ASL, per permettere alla donna di richiedere l'astensione anticipata dal lavoro. Seguendo i principi della normativa si possono verificare due situazioni: gravidanza a rischio e lavoro a rischio per la gravidanza.

In caso di GRAVIDANZA A RISCHIO

La lavoratrice con patologia ostetrica dopo aver ottenuto il certificato di malattia dal ginecologo si reca al proprio Distretto Sanitario di Base per la conferma da parte del medico pubblico e quindi inoltra alla ASL la richiesta di astensione anticipata dal lavoro.

In caso di LAVORO A RISCHIO

La lavoratrice comunica lo stato di gravidanza al datore di lavoro il quale (nel suo processo generale di valutazione dei rischi), ha già valutato l'esistenza o meno di un rischio per la salute riproduttiva.

Nel caso di lavoro pericoloso, procede allo spostamento della lavoratrice ad una mansione non a rischio, dandone comunicazione scritta alla ASL.

Se non è possibile lo spostamento, lo comunica unitamente alla richiesta di astensione anticipata dal lavoro da parte dell'interessata.

Qualora la lavoratrice si presenti direttamente presso ASL, quest'ultima procede a richiedere al datore di lavoro una dichiarazione che attesti la corrispondenza della mansione svolta dalla donna con una delle lavorazioni vietate dalla normativa, la possibilità o meno di spostamento ad una mansione non a rischio.

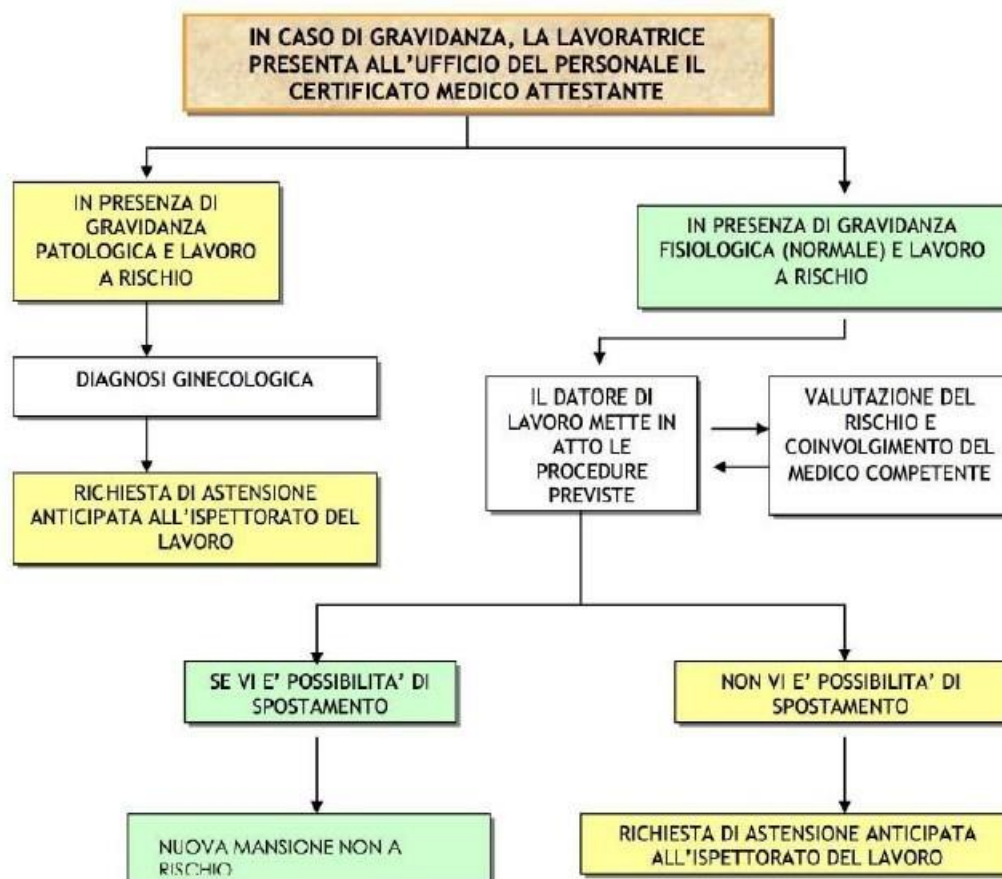
La ASL approfondisce l'anamnesi lavorativa nel dettaglio dei singoli compiti svolti dalla lavoratrice, ne evidenzia i relativi e fattori di rischio, valuta e accerta che la mansione sia

faticosa, pericolosa ed insalubre, redige infine un certificato con il parere igienico-sanitario. Qualora ve ne sia l'esigenza da parte della lavoratrice la ASL valuta la compatibilità della mansione alternativa, anche tramite sopralluogo presso l'istituzione scolastica.

Nello specifico si evidenzia che le procedure adottate per il trattamento della situazione lavorativa relativa alla maternità possono essere schematizzate secondo lo schema a pagina seguente.

Comunque in presenza di RISCHI LAVORATIVI

Nel presente documento di valutazione dei rischi sono stati valutati i rischi associati alle mansioni, intesi come un'indicazione riassuntiva delle tipologie di problemi identificabili sulla base della semplice definizione delle mansioni svolte dal personale.



5) Attività svolta

Le attività rientrano nell'ambito dei servizi di istruzione ed educazione. In ambito scolastico l'attività svolta è di didattica teorica, tecnica e pratica. Altresì viene svolta un'attività

extradidattica di amministrazione (direzione e segreteria), di manutenzione e pulizia degli ambienti, attività straordinarie periodiche.

Le attività, di seguito meglio descritte, vengono effettuate da personale docente, tecnico, ausiliario e amministrativo, caratterizzato dalla presenza di prevalente personale femminile con una concentrazione particolare nella docenza e nelle mansioni di assistente amministrativo/Tecnici e di collaboratore scolastico

Le attività principali sono quelle di insegnamento e intrattenimento, svolte nelle aule, negli spazi comuni e nei laboratori a queste dedicate. A integrazione e supporto all'attività didattica vengono svolte attività ausiliarie con rischi e caratteristiche proprie.

Attività di laboratorio didattico: viene svolta in locali generalmente attrezzati per le attività da svolgere. I laboratori presenti sono: tecnici e scientifici ma anche per la formazione ed espressione della personalità dell'alunno/a.

Attività direzionale e amministrativa: è quella svolta dalla direzione e dalla segreteria della scuola, comporta l'uso di videotermini e delle apparecchiature normalmente utilizzate negli uffici (telefono, fax, fotocopiatrice, ecc.).

Pulizia dei locali: questa attività viene svolta principalmente dai collaboratori scolastici. Le pulizie generalmente vengono svolte al termine delle attività didattiche e con attrezzature manuali e meccaniche.

6) Movimentazione manuale dei carichi.

La movimentazione manuale dei carichi La movimentazione manuale dei carichi è rischiosa per la salute della donna nel periodo della gravidanza; i cambiamenti, infatti, legati all'incremento della lordosi lombare, lo spostamento del centro di gravità, la riduzione della capacità di flessione e di estensione del bacino e del tronco causati dall'addome sporgente, determinano un maggiore affaticamento e una riduzione della capacità di resistenza al carico da parte della donna durante questo periodo. Inoltre il rilassamento dei legamenti, causato dai mutamenti ormonali che intervengono nelle gestanti e nelle puerpere, facilita l'insorgenza di lesioni dei legamenti stessi. Per quanto riguarda gli effetti specifici sul prodotto del concepimento, gli studi indicano la possibilità del verificarsi di lesioni al feto e parto prematuro. D.Lgs. n°151/2001, art.7, comma 1 "E' vietato adibire al trasporto e al

sollevamento di pesi durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto”.

7) Utilizzo dei videotermini.

Lavoro al videoterminale Con il decreto del 2 ottobre 2000 il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro della Sanità ha emanato una linea guida d'uso dei videotermini. Nella introduzione viene chiarito che: “tutti gli studi e le indagini epidemiologiche sinora svolti portano ad escludere, per i videotermini, rischi specifici derivanti da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, sia a carico dell'operatore sia della prole. In particolare, nei posti di lavoro con videotermini le radiazioni ionizzanti si mantengono a livelli rilevabili nei comuni ambienti di vita e di lavoro. Per quanto si riferisce ai campi elettromagnetici, la presenza della marcatura CE sul videoterminale comporta che tali campi siano mantenuti al di sotto dei limiti raccomandati e riscontrabili nei comuni ambienti di vita ove sono utilizzate apparecchiature elettriche e televisive. Nelle lavoratrici gestanti sono presenti variazioni posturali legate alla gravidanza che potrebbero favorire la modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro ai sensi del decreto 645/1996”. Anche le linee direttrici emanate dalla Commissione della Comunità Europea, in data 5 ottobre 2000, per la valutazione degli agenti e dei processi industriali ritenuti pericolosi per la salute o la sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, ribadiscono che diversi studi scientifici escludono ogni correlazione tra aborti, o le malformazioni dei neonati, e l'attività svolta al videoterminale.

Il lavoro al videoterminale può comportare rischi ergonomici nelle lavoratrici gestanti a causa delle variazioni posturali legate alla gravidanza. Per la prevenzione di tale tipologia di disturbi occorre:

- a) assumere la postura corretta di fronte al video, con piedi ben poggiati al pavimento e schiena poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando allo scopo l'altezza della sedia e l'inclinazione dello schienale;
- b) posizionare lo schermo del video di fronte in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm;

- c) disporre la tastiera davanti allo schermo, salvo che lo schermo non sia utilizzato in maniera saltuaria, e il mouse, od eventuali altri dispositivi di uso frequente, sullo stesso piano della tastiera ed in modo che siano facilmente raggiungibili;
- d) eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso, curando di tenere gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da alleggerire la tensione dei muscoli del collo e delle spalle;
- e) evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati; nel caso ciò fosse inevitabile si raccomanda la pratica di frequenti esercizi di rilassamento (collo, schiena, arti superiori ed inferiori);
- f) effettuare comunque una pausa di 15 minuti per ogni 120 minuti di lavoro al videoterminale.

8) Agenti chimici.

Agenti chimici Secondo quanto indicato nell'allegato C del D.Lgs. n°151/2001, nella scuola le lavoratrici non sono esposte ad agenti chimici pericolosi. Nell'allegato C, al punto 3 -Agenti chimici- sono considerati oltre al mercurio e suoi derivati, ai medicinali antimitotici, al monossido di carbonio, agli agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo, anche le sostanze etichettate R40, R45, R46 e R47, ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. Le frasi di rischio individuate da R40, R45, R46, R47 sono: R40: Possibilità di effetti irreversibili; R45: Può provocare il cancro; R46: Può provocare alterazioni genetiche ereditarie; R47: Può provocare malformazioni congenite. Con gli adeguamenti al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE si è passati dalla frase di rischio R47 (D.M. 16/2/93 recepimento direttiva 83/467/CEE) alle quattro frasi R60, R61, R62, R63 (D.M. 28/4/97 che recepisce la direttiva 96/54/CE recante XXII adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE) che così recitano: R 60: Può ridurre la fertilità; R 61: Può danneggiare i bambini non ancora nati; R 62: Possibile rischio di ridotta fertilità; R 63: Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

9) Agenti biologici.

Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2, 3, 4 possono essere trasmessi al nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure, dopo il parto, nel periodo di allattamento oppure a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino. Malattie infettive quali varicella, rosolia, epatite B e C, morbillo, possono essere trasmesse alla madre dagli alunni o da altro personale scolastico. Il D.Lgs. n°151/2001 prevede che il Dirigente scolastico, in qualità di Datore di lavoro, adotti le misure adeguate per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici che abbiano informato il Dirigente scolastico del proprio stato conformemente alle disposizioni vigenti, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto.

La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento fino al compimento dei sette mesi di età (art.6, comma 1 e 2, D.Lgs. n°151/2001). A scuola non è prevista l'interdizione dal lavoro per le lavoratrici puerpere o in periodo di allattamento oltre i 3 mesi dopo il parto, escluso i casi in cui sono state certificate particolari patologie o in presenza di straordinarie condizioni igienico-sanitarie. Il Citomegalovirus (fonte www.epicentro.iss.it – Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica) Il Citomegalovirus (Cmv) è un virus diffuso a livello globale, appartenente alla famiglia degli Herpesvirus. Il virus è molto comune e può infettare chiunque. Una volta contratta l'infezione, il virus rimane latente all'interno dell'organismo per tutta la vita, ma può riattivarsi in caso di indebolimento del sistema immunitario. Le infezioni da Cmv sono nella maggior parte degli individui asintomatiche, perché un buon sistema immunitario è in grado di tenerle sotto controllo, ma negli individui immunodepressi possono causare gravi complicanze, in particolare a occhi, fegato, sistema gastrointestinale e sistema nervoso. L'aspetto più importante legato al Cmv, dal punto di vista medico, è rappresentato dalle infezioni congenite. Un'infezione contratta durante la gravidanza e trasmessa al feto può infatti arrecare al bambino danni permanenti anche gravi.

Informativa per le lavoratrici in gravidanza, puerpere o in periodo di allattamento

(fonte "La lavoratrice in gravidanza" – INAIL ed.2002)

Il decreto legislativo n.151/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.53" ha abrogato il decreto legislativo 645/1996 pur adottandone le disposizioni in materia di tutela della maternità.

Il decreto legislativo n.645/1996 recepiva la direttiva 92/85/CEE, concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. L'articolo 3 di tale direttiva prevedeva l'elaborazione di linee guida da parte della Commissione delle Comunità Europee per la valutazione degli agenti chimici, fisici, biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Tali linee sono state elaborate e comunicate ai Paesi Membri in data 5/10/2000 e intendono servire da base per la valutazione, da parte del datore di lavoro, dei rischi per la sicurezza e la salute nonché di tutte le ripercussioni che tali rischi hanno sulla gravidanza o sull'allattamento.

Le linee direttrici distinguono i pericoli cui si possono trovare esposte le lavoratrici suddette in generici e specifici e prendono in considerazione anche tutta una serie di fattori quali i movimenti e le posizioni di lavoro, i disagi fisici e mentali connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui sopra.

Doveri delle lavoratrici

Il principale dovere della lavoratrice in gravidanza è quello di informare immediatamente il Dirigente scolastico del suo nuovo stato in modo che possano essere assunti, con tempestività, tutti i provvedimenti di tutela per la salute della madre e del nascituro.

La movimentazione manuale dei carichi

La movimentazione manuale dei carichi è rischiosa per la salute della donna nel periodo della gravidanza; i cambiamenti, infatti, legati all'incremento della lordosi lombare, lo spostamento del centro di gravità, la riduzione della capacità di flessione e di estensione del bacino e del tronco causati dall'addome sporgente, determinano un maggiore affaticamento e una riduzione della capacità di resistenza al carico da parte della donna durante questo periodo.

Inoltre il rilassamento dei legamenti, causato dai mutamenti ormonali che intervengono nelle gestanti e nelle puerpere, facilita l'insorgenza di lesioni dei legamenti stessi.

Per quanto riguarda gli effetti specifici sul prodotto del concepimento, gli studi indicano la possibilità del verificarsi di lesioni al feto e parto prematuro.

D.Lgs. 151/2001, art.7, comma 1 "E' vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi ... durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto".

Le lavoratrici vengono escluse dalla movimentazione di carichi eccessivi (superiori a 3 kg).

Lavoro al videoterminale

Con il decreto del 2 ottobre 2000 il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro della Sanità ha emanato una linea guida d'uso dei videotermini.

Nella introduzione viene chiarito che: "tutti gli studi e le indagini epidemiologiche sinora svolti portano ad escludere, per i videotermini, rischi specifici derivanti da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, sia a carico dell'operatore sia della prole. In particolare, nei posti di lavoro con videotermini le radiazioni ionizzanti si mantengono a livelli rilevabili nei comuni ambienti di vita e di lavoro.

Per quanto si riferisce ai campi elettromagnetici, la presenza della marcatura CE sul videoterminale comporta che tali campi siano mantenuti al di sotto dei limiti raccomandati e riscontrabili nei comuni ambienti di vita ove sono utilizzate apparecchiature elettriche e televisive.

Nelle lavoratrici gestanti sono presenti variazioni posturali legate alla gravidanza che potrebbero favorire la modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro ai sensi del decreto 645/1996".

Anche le linee direttrici emanate dalla Commissione della Comunità Europea, in data 5 ottobre 2000, per la valutazione degli agenti e dei processi industriali ritenuti pericolosi per la salute o la sicurezza delle lavoratrici

gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, ribadiscono che diversi studi scientifici escludono ogni correlazione tra aborti, o le malformazioni dei neonati, e l'attività svolta al videoterminale.

Il lavoro al videoterminale può comportare rischi ergonomici nelle lavoratrici gestanti a causa delle variazioni posturali legate alla gravidanza.

Per la prevenzione di tale tipologia di disturbi occorre:

- a) assumere la postura corretta di fronte al video, con piedi ben poggiati al pavimento e schiena poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando allo scopo l'altezza della sedia e l'inclinazione dello schienale;
- b) posizionare lo schermo del video di fronte in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm.;
- c) disporre la tastiera davanti allo schermo, salvo che lo schermo non sia utilizzato in maniera saltuaria, e il mouse, od eventuali altri dispositivi di uso frequente, sullo stesso piano della tastiera ed in modo che siano facilmente raggiungibili;
- d) eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso, curando di tenere gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da alleggerire la tensione dei muscoli del collo e delle spalle;
- e) evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati; nel caso ciò fosse inevitabile si raccomanda la pratica di frequenti esercizi di rilassamento (collo, schiena, arti superiori ed inferiori);
- f) effettuare comunque una pausa di 15 minuti per ogni 120 minuti di lavoro al videoterminale.

Agenti chimici

Secondo quanto indicato nell'allegato C del D.Lgs. 151/2001, nella scuola le lavoratrici non sono esposte ad agenti chimici pericolosi.

Nell'allegato C, al punto 3 -Agenti chimici- sono considerati oltre al mercurio e suoi derivati, ai medicinali antimitotici, al monossido di carbonio, agli agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo, agli agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del D.Lgs. 81/2008 e smi, anche le sostanze etichettate R40, R45, R46 e R47, ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

Le frasi di rischio individuate da R40, R45, R46, R47 sono:

R40: Possibilità di effetti irreversibili;

R45: Può provocare il cancro;

R46: Può provocare alterazioni genetiche ereditarie;

R47: Può provocare malformazioni congenite.

Con gli adeguamenti al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE si è passati dalla frase di rischio R47 (D.M. 16/2/93 recepimento direttiva 83/467/CEE) alle quattro frasi R60, R61, R62, R63 (D.M. 28/4/97 che recepisce la direttiva 96/54/CE recante XXII adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE) che così recitano:

R 60: Può ridurre la fertilità;

R 61: Può danneggiare i bambini non ancora nati;

R 62: Possibile rischio di ridotta fertilità;

R 63: Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

oppure

le sostanze etichettate:

H340, H341: Mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2;

H350, H350i, H351: Cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2;

H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362: Tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull'allattamento o attraverso di essa;

H370, H371: Tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2.

Agenti fisici per elevate temperature

I locali in cui si svolgono le attività lavorative sono classificati come AMBIENTI TERMICI MODERATI e hanno la possibilità dell'aerazione diretta con l'esterno.

All'interno dei locali scolastici le lavoratrici non operano in condizioni microclimatiche estreme.

Posizione particolarmente affaticante

Non è previsto, ordinariamente, lo stazionamento in piedi per più di metà dell'orario di lavoro o l'assunzione di una posizione particolarmente affaticante.

Le lavoratrici hanno a disposizione una sedia, in modo da potersi riposare durante il turno lavorativo. È prevista una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di utilizzo del videoterminale, ma comunque è concesso di alzarsi dalla propria postazione con breve o nessun preavviso, con la frequenza desiderata.

Agenti biologici

Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2, 3, 4 possono essere trasmessi al nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure, dopo il parto, nel periodo di allattamento oppure a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino.

Malattie infettive quali varicella, rosolia, epatite B e C, morbillo, possono essere trasmesse alla madre dagli alunni o da altro personale scolastico.

Traumatismi

Le lavoratrici possono essere oggetto di atti violenti da parte di disabili psichici particolarmente irrequieti o violenti. Le lavoratrici vengono escluse dall'assistenza ai disabili psichici che risultano particolarmente irrequieti o violenti.

Il D.Lgs. 151/2001 prevede che il Dirigente scolastico, in qualità di Datore di lavoro, adotti le misure adeguate per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici che abbiano informato il Dirigente scolastico del proprio stato conformemente alle disposizioni vigenti, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto.

La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento fino al compimento dei sette mesi di età (*art.6, comma 1 e 2, D.Lgs. 151/2001*).

Non vi sono situazioni determinate dall'attività svolta nella scuola dalle le lavoratrici puerpere o in periodo di allattamento che possono essere causa di astensione dal lavoro oltre i 3 mesi dopo il parto, ad eccezione di:

- sollevamento dei bambini, per le insegnanti di scuola dell'infanzia, ai sensi delle Indicazioni operative dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 08/07/2025;
- posture incongrue e stazione eretta prolungata, per le insegnanti di scuola dell'infanzia, ai sensi delle Indicazioni operative dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 08/07/2025;

rischio biologico per stretto contatto, per le insegnanti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria, per le malattie infettive potenzialmente trasmissibili, in particolare per via aerea, come indicato nel paragrafo "Rischio biologico nelle scuole" e come descritto nella pubblicazione "Il rischio biologico nei luoghi di lavoro. Schede tecnico-informative", edizione 2011, INAIL, e ai sensi delle Indicazioni operative dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 08/07/2025.

A scuola non è prevista l'interdizione dal lavoro per le lavoratrici puerpere o in periodo di allattamento oltre i 3 mesi dopo il parto, escluso i casi in cui sono state certificate particolari patologie o in presenza di straordinarie condizioni igienico-sanitarie.

Gli specifici casi verranno comunque analizzati di volta in volta dal Dirigente scolastico, sentito il SPP e in particolare il Medico competente, ai sensi delle Indicazioni operative dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 08/07/2025, in modo particolare nei casi di:

- ausilio ad allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio o con gravi disturbi comportamentali, per le collaboratrici scolastiche e per le docenti di sostegno di ogni ordine e grado;
- movimentazione manuale di alunni non autosufficienti, per le collaboratrici scolastiche e per le docenti di sostegno di ogni ordine e grado;
- rischio biologico per stretto contatto, per le collaboratrici scolastiche e per le docenti di sostegno di ogni ordine e grado;
- vicinanza ad alunni affetti da malattie nervose e mentali, per le docenti di scuola secondaria quando effettivamente esposte.

Il Citomegalovirus (fonte www.epicentro.iss.it – Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica)

Il Citomegalovirus (Cmv) è un virus diffuso a livello globale, appartenente alla famiglia degli Herpesvirus. Il virus è molto comune e può infettare chiunque. Una volta contratta l'infezione, il virus rimane latente all'interno dell'organismo per tutta la vita, ma può riattivarsi in caso di indebolimento del sistema immunitario.

Le infezioni da Cmv sono nella maggior parte degli individui asintomatiche, perché un buon sistema immunitario è in grado di tenerle sotto controllo, ma negli individui immunodepressi possono causare gravi complicanze, in particolare a occhi, fegato, sistema gastrointestinale e sistema nervoso.

L'aspetto più importante legato al Cmv, dal punto di vista medico, è rappresentato dalle infezioni congenite. Un'infezione contratta durante la gravidanza e trasmessa al feto può infatti arrecare al bambino danni permanenti anche gravi.

Trasmissione e sintomi

L'uomo è l'unico serbatoio di infezione del Cmv, la cui trasmissione avviene da persona a persona tramite i fluidi del corpo, tra cui sangue, saliva, urina, liquidi seminali, secrezioni vaginali e latte. Il contagio può avvenire per contatto persona-persona (per esempio tramite rapporti sessuali, baci sulla bocca, contatto della bocca con mani sporche di urina o saliva), per trasmissione madre-feto durante la gravidanza o madre-figlio durante l'allattamento, per trasfusioni e trapianti di organi infetti.

Il virus può essere eliminato dall'organismo infetto anche per mesi o anni dopo la prima infezione, specialmente nei bambini piccoli. I bambini possono addirittura diffonderlo per 5-6 anni dopo la nascita.

La maggior parte degli individui sani, adulti o bambini, che contraggono la malattia non manifesta sintomi e non si accorge dell'infezione, mentre alcuni soggetti sviluppano una forma leggera della malattia con febbre, mal di gola, affaticamento e ingrossamento dei linfonodi.

Infezioni congenite da Cmv

Le infezioni congenite di Cmv avvengono per trasmissione verticale da madre a feto. L'infezione materna viene classificata come primaria quando è acquisita per la prima volta durante la gravidanza in una donna precedentemente sieronegativa, e secondaria quando avviene per riattivazione del virus latente o per reinfezione da un nuovo ceppo in una donna che aveva già contratto l'infezione.

Il rischio di trasmissione al feto non sembra essere correlato al periodo gestazionale durante il quale viene contratta l'infezione. Si ipotizza però un maggior rischio di severità della malattia quando la trasmissione avviene nei primi tre mesi di gravidanza.

Il rischio di trasmissione al feto varia fra il 30 e il 40% nella forma primaria e fra lo 0,5 e il 2% nella forma secondaria. L'85-90% dei neonati con infezione congenita è asintomatico. Il 10% circa dei neonati asintomatici presenta sequele tardive, generalmente difetti uditivi di severità variabile, con possibili decorsi fluttuanti o progressivi. Il 10-15% circa dei neonati è invece sintomatico, con sintomi che possono essere temporanei o permanenti. Tra quelli temporanei si segnalano in particolare problemi al fegato, alla milza, ai polmoni, ittero, petecchie (cioè chiazze rosse sulla pelle corrispondenti a piccolissime emorragie), piccole dimensioni alla nascita e convulsioni. I sintomi permanenti possono essere molto gravi e causare diverse forme di invalidità permanente come sordità, cecità, ritardo mentale, dimensioni piccole della testa, deficit di coordinazione dei movimenti, convulsioni fino alla morte. In alcuni bambini i sintomi compaiono mesi o anni dopo la nascita, e in questi casi i più comuni sono la perdita dell'udito e della vista. La comparsa di disabilità permanenti è più probabile nei bambini che mostrano i sintomi già dalla nascita.

Prevenzione

Non esiste attualmente un vaccino per la prevenzione del Cmv. Il modo migliore per limitare il rischio di contagio è un'attenta igiene personale, soprattutto per le categorie di persone più vulnerabili alla malattia (donne in gravidanza, individui immunodepressi, bambini piccoli o appena nati).

È sempre buona regola lavarsi le mani con acqua calda e sapone prima di mangiare e di preparare e servire il cibo, dopo aver cambiato i bambini, dopo essere andati in bagno e dopo ogni tipo di contatto con fluidi corporei. È opportuno evitare di scambiarsi posate o altri utensili durante i pasti, soprattutto con bambini piccoli.

Più in generale la pulizia della casa e soprattutto delle superfici contaminate da fluidi corporei (come saliva, urina, feci, liquidi seminali e sangue) facilita la prevenzione del contagio.

Alla luce delle attuali conoscenze lo screening di routine per Cmv in gravidanza non è raccomandato, per vari motivi, fra cui principalmente:

- la mancata disponibilità di un trattamento preventivo o curativo efficace
- la difficoltà nel definire un segno prognostico affidabile di danno fetale

- la mancanza di consenso circa il management delle donne che presentano una sieroconversione in gravidanza
- le potenziali conseguenze in termini di ansia indotta, perdite fetali iatrogene e aumentata richiesta di interruzione volontaria di gravidanza.

Diagnosi e trattamento

Sono disponibili diversi test in grado di rilevare l'infezione da Cmv.

La rilevazione di anticorpi IgG contro il Cmv su un campione di sangue indica un contatto con il virus, ma non è in grado di determinare né il periodo del contagio (cioè se l'infezione è in atto o risale al passato), molto utile in caso di gravidanza, né l'eventuale trasmissione del virus al feto. Nel caso in cui prima della gravidanza questo test risulti negativo, è importante che la donna presti particolare attenzione alle misure utili a evitare il contagio.

Il test per rilevare gli anticorpi IgM, utilizzato per accertare le infezioni recenti, ha evidenziato spesso dei falsi positivi e non è quindi affidabile senza l'integrazione con altri tipi di test. Un test utilizzato per risalire al periodo dell'infezione è il test di avidità delle IgG.

Per determinare l'eventuale trasmissione del virus al feto sono necessari esami più invasivi, come l'amniocentesi o l'analisi del sangue fetale. Per individuare in un neonato un'infezione congenita da Cmv durante le prime tre settimane di vita si cerca direttamente la presenza del virus (e non degli anticorpi) nelle urine, nella saliva e nel sangue. In caso di Cmv congenita non è stato ancora identificato nessun tipo di marker prognostico del periodo prenatale per determinare se il neonato sarà sintomatico o se svilupperà sequele.

Non si conoscono trattamenti prenatali efficaci e sicuri per prevenire la trasmissione madre-feto dell'infezione né per ridurre le conseguenze di un'infezione congenita. I farmaci disponibili sono estremamente dannosi per il feto.

Alcuni farmaci antivirali possono aiutare a controllare l'infezione negli individui immunodepressi.

**Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Roberta Di Iorio**

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa